

Deliberazione dell'Assemblea

DELIBERA n. 17 Del 28-11-2007

OGGETTO: Verifica della sussistenza dei requisiti previsti all'art. 113, comma 5 lettera "c" del D. Lgs 267/2000 per l'affidamento "in house" del Servizio Idrico Integrato alla CIIP Spa.

L'anno **duemilasette**, il giorno **ventotto** del mese di **novembre**, alle ore 15,00, presso la Sala del Consiglio della Provincia di Ascoli Piceno in Piazza Simonetti n. 36 di Ascoli Piceno, convocata nei modi di legge, si è riunita l'Assemblea Consortile dell'ATO n. 5;

Presiede il Presidente Stefano Stracci;

Partecipa, con funzioni di Segretario Verbalizzante, la Dott.ssa Serafina Camastra;

Fatto l'appello nominale risultano presenti, in rappresentanza degli Enti Consorziati, n. 35 soci per un totale di quote pari a 69,89585325 ed assenti n. 25 soci per un totale di quote di 30,10414675, come da prospetto che segue:

SOCI	PRESENTI			P	A	Quote
	Rappresentanti	Delegati	*			
	PROVINCIA di AP	Massimo Rossi				
ACQUASANTA TERME	Barbara Capriotti		S	P		3,426
ACQUAVIVA PICENA					A	1,071
ALTIDONA					A	0,639
AMANDOLA		Luigi Bellesi	D	P		2,186
APPIGNANO DEL TRONTO	M. Nazzarena Agostini		S	P		0,852
ARQUATA DEL TRONTO	Aleandro Petrucci		S	P		2,116
ASCOLI PICENO	Piero Celani		S	P		14,091
BELMONTE PICENO					A	0,348
CAMPOFILONE					A	0,584
CARASSAI					A	0,710
CASTEL DI LAMA	Patrizia Rossini		S	P		1,630
CASTIGNANO					A	1,385
CASTORANO					A	0,705
COLLI DEL TRONTO	Massimiliano Giacobetti		S	P		0,707
COMUNANZA		Damiano Luzi	AD	P		1,678
COSSIGNANO	Roberto De Angelis		S	P		0,512
CUPRA MARITTIMA					A	1,328
FERMO	Saturnino Di Ruscio		S	P		9,769
FOLIGNANO					A	2,088
FORCE					A	1,016
GROTTAMMARE	Luigi Merli		S	P		3,153
GROTTAZZOLINA		Patrizio Priori	DP	P		0,811

LAPEDONA					A	0,523
MALTIGNANO	Armando Falcioni		S	P		0,645
MASSIGNANO		Sabina Ciarrocchi	A	P		0,635
MONSAMPIETRO MORICO					A	0,345
MONSAMPOLO DEL T.	Remo Schiavi		S	P		1,086
MONTALTO MARCHE					A	1,177
MONTE GIBERTO					A	0,413
MONTE RINALDO		Stefano Stracci	DP	P		0,240
MONTE VIDON COMBATTE					A	0,318
MONTEDINOVE					A	0,354
MONTEFALCONE APPENN.		Maurizio Petrocchi	DP	P		0,420
MONTEFIORE DELL'ASO	Achille Castelli		S	P		1,017
MONTEFORTINO					A	2,005
MONTEGALLO		Aldo Rossi	A	P		1,094
MONTELEONE DI FERMO		Gabriele Michetti	A	P		0,260
MONTEPARO					A	0,618
MONTEMONACO	Vittorio Liberato Sansonetti		S	P		1,459
MONTEPRANDONE		Pierluigi Grilli	D	P		2,517
MONTERUBBIANO		Danilo Illuminati	C	P		1,127
MONTOTTONE					A	0,541
MORESCO		Antonio Crisanti	DP	P		0,251
OFFIDA	Lucio D'Angelo		S	P		2,061
ORTEZZANO		Tiziana Pallottini	D	P		0,311
PALMIANO		Daniele Perotti	D	P		0,286
PEDASO	Guido Monaldi		S	P		0,486
PETRITOLI		Giuseppe Totò	A	P		1,001
PONZANO DI FERMO					A	0,581
PORTO SAN GIORGIO	Claudio Brignocchi		S	P		3,509
RIPATRANSONE	Paolo D'Erasmus		S	P		2,336
ROCCAFLUVIONE					A	1,646
ROTELLA					A	0,742
SAN BENEDETTO DEL T.					A	9,812
SANTA VITTORIA IN MAT.		Luciano Mercuri	C	P		0,805
SERVIGLIANO					A	0,838
SMERILLO					A	0,306
SPINETOLI	Angelo Canala		S	P		1,350
VENAROTTA		Maria Anna Perotti	A	P		1,053

* S=Sindaco V=Vice Sindaco P=Presidente VP=Vice Presidente A=Assessore
C=Consigliere DP=Delegato permanente D=Delegato esterno

Gli atti di delega rilasciati dai Sindaci ai rispettivi delegati sono acquisiti e conservati agli atti dell'Autorità;

Il Presidente dell'Assemblea, accertata la presenza dei componenti che rappresentano la maggioranza delle quote di partecipazione, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l'argomento iscritto al II° punto dell'ordine del giorno:

Proposta di Deliberazione per l'Assemblea dell'Autorità d'Ambito

OGGETTO: Verifica in capo alla CIIP Spa della sussistenza dei requisiti previsti all'art. 113, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 267/2000

Il Direttore Generale

"Richiamata la Deliberazione dell'Assemblea n. 1 del 03/02/2007 avente ad oggetto "Verifica dei requisiti e scelta della modalità "in house providing" per l'Affidamento del Servizio Idrico Integrato nell'A.T.O. n.5" nella quale si è deliberato "di condividere la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 65 del 05/10/2005 stabilisce di proporre all'Assemblea di scegliere la modalità di affidamento diretto "in house" al gestore unico CIIP Spa, società per azioni a totale capitale pubblico";

Considerato che nella sopra richiamata Deliberazione di Assemblea si è stabilito altresì "Di scegliere tra le procedure per l'affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato quella indicata all'art. 113, comma 5, lettera "c" del decreto legislativo n. 267 del 2000 e genericamente indicato come modello "in house providing", previa verifica della sussistenza dei requisiti necessari ed indispensabili, previsti dalla normativa vigente per la modalità di affidamento prescelta";

Considerato che l'art. 113, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che "L'erogazione del servizio avviene secondo le discipline del settore e nel rispetto della normativa dell'Unione Europea, con conferimento della titolarità del servizio:

- a) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;*
- b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche,*
- c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;*

Preso atto che i requisiti del cosiddetto "Affidamento in House" sono quelli contemplati nella lettera "c" di cui sopra, e che la loro sussistenza in capo alla società designata come Affidataria è condizione indispensabile per procedere all'affidamento del Servizio Pubblico Locale;

Considerato che gli organi competenti in osservanza agli indirizzi dettati dall'Assemblea hanno proceduto ad analizzare la normativa comunitaria e nazionale inerente la Gestione dei Servizi Pubblici Locali ed in particolare quella contenuta nell'art. 113 del D.Lgs. 267/2000 con disamina della giurisprudenza pubblicata e prodotta al riguardo;

Precisato che la suddetta analisi aveva il fine di verificare con cognizione di causa se la CIIP Spa, fosse in possesso dei requisiti previsti per l'Affidamento in house;

Puntualizzato che l'"Affidamento in house providing" prevede la verifica di tre aspetti che la Società Affidataria deve necessariamente possedere e precisamente:

- capitale interamente pubblico della società;*
- esercizio, da parte degli Enti Locali soci, di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;*
- vincolo dello svolgimento della parte più importante della attività della società con gli enti locali soci;*

Considerato, in merito al requisito del "capitale interamente pubblico", che la CIIP Spa è una società per azioni il cui pacchetto azionario è completamente detenuto da Enti Locali, e che all'art. 4, comma 4 dello Statuto è sancita l'impossibilità di "effettuare operazioni di raccolta di risparmio tra il pubblico";

Sottolineato per quanto riguarda il requisito inerente il "vincolo dello svolgimento della parte più importante della attività della società con gli enti locali soci", che in mancanza di un criterio di legge cui ancorare la valutazione della "prevalenza dell'attività" si è ormai ripreso quanto più volte affermato e consolidato dalla giurisprudenza secondo cui almeno l'80% del fatturato medio della Società affidataria deve essere svolta in favore dell'Ente che affida il Servizio;

Visto l'Art. 4 dello Statuto della CIIP Spa che al comma 1 stabilisce che "La Società ha per oggetto la gestione del Servizio Idrico Integrato di cui alla Legge 36/94, comprensivo sia della captazione, adduzione, distribuzione, vendita e trattamento delle acque a qualunque uso destinate (.....)";

Dato atto che il medesimo articolo, al comma 7 stabilisce inoltre che "La Società è tenuta a realizzare e gestire i servizi e le attività dell'oggetto sociale per conto degli Enti Locali in misura non inferiore all'80% del fatturato annuo";

Puntualizzato che dall'analisi dei sopra menzionati commi si evince che la CIIP Spa a svolge la propria "prevalente attività" a favore degli Enti Locali soci, sia da un punto di vista "qualitativo" che "quantitativo";

Sottolineato che in riferimento al requisito inerente il c.d. "controllo analogo" occorre effettuare alcune premesse e precisazioni circa i contenuti dello stesso, anche a seguito delle diverse interpretazioni giurisprudenziali succedutesi negli anni;

Evidenziato che il concetto di "controllo analogo" nasce dall'elaborazione della Corte di Giustizia della Comunità Europea con la nota sentenza Teckal, la quale ha tracciato i confini della compatibilità degli affidamenti diretti con il rispetto del principio della "concorrenza", affinché la società pubblica affidataria non possa configurarsi come soggetto terzo;

Puntualizzato che secondo l'impostazione della Corte Ce, sulla linea di quanto espresso dalla Sentenza Teckal, non si può ravvisare un "appalto" se il rapporto giuridico intercorre tra due soggetti, solo formalmente distinti e configurabili come una unica persona giuridica in senso sostanziale;

Dato atto che nella citata decisione la Corte ritiene potersi parlare di stessa Amministrazione solo nel caso in cui nel contempo l'ente locale eserciti sulla persona di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

Puntualizzato che la giurisprudenza amministrativa italiana sulla scia della sentenza Teckal ha affermato che il rapporto intercorrente tra Società ed Ente Pubblico, si caratterizza per l'instaurarsi di una particolare relazione che trova la propria configurazione nel seguente modo:

- 1) in termini di ordinaria ripartizione interna, ad uno stesso sistema amministrativo di funzioni e di servizi (Consiglio di Stato, Sez. V, 9/5/2001 n. 2605)*
- 2) come rapporto riconducibile alla delegazione interorganica di soggetti di un unico plesso amministrativo (Tar Campania, Sez. I, 6/11/2003 n. 1494)*
- 3) come prolungamento amministrativo, proiezione amministrativa o di gestione diretta definendo la società in house come ente strumentale del comune (Cons Stato sez V 25/6/2002 n. 3348, Consiglio di Stato, Sez. V, 19/2/2004 n. 679);*

Sottolineato che risulta meritevole di attenzione la Sentenza del Consiglio di Stato n. 7345/2005, la quale interpretando il complesso rapporto che si instaura tra Ente Locale e Società Affidataria, ha riconosciuto che il rapporto tra gli anzidetti soggetti non può essere assimilabile a quello che si realizza tra gli uffici all'interno dell'ente pubblico stesso, ed ha chiarito che non può essere negata la sussistenza del "controllo analogo" nell'ipotesi della società posseduta per intero o in maggioranza dalla pubblica amministrazione, in quanto tale condizione consente all'ente pubblico di esercitare la funzione di direzione e controllo della gestione ritenuta sostanzialmente equivalente a quella svolta sulle unità operative direttamente dipendenti;

Evidenziato che in altri casi il Giudice Amministrativo ha ritenuto soddisfatto il requisito del "controllo analogo" nelle ipotesi in cui nello Statuto Societario fosse prevista la nomina di un consigliere di amministrazione da parte degli enti (anche con partecipazione minoritaria) e la istituzione di un comitato di gestione che consentisse la piena partecipazione alla vita sociale della Società (Tar Lombardia, Sez. III, 16/10/2003 n. 4807);

Precisato che in altri casi il Giudice Amministrativo ha ritenuto soddisfatto il requisito del controllo analogo attraverso la previsione di una Assemblea di coordinamento intercomunale costituita dai legali rappresentanti degli enti locali proprietari, con diritto di voto pari alla quota di partecipazione (Tar Friuli Venezia Giulia 15/7/2005 n. 634);

Puntualizzato che in ambito comunitario, successivamente è sembrata prevalere anche a seguito della sentenza Parking Brixen Gmb una concezione più restrittiva in materia di "controllo analogo", stabilendo che la Pubblica Amministrazione ha l'assoluto potere di direzione, coordinamento e supervisione delle attività del soggetto partecipato;

Evidenziato che comunque anche la stessa giurisprudenza comunitaria non è consolidata ed unanime, presentando a volte orientamenti non uniformi;

Evidenziato a tal proposito che ad esempio l'avvocato Generale J. Kokott nella stessa causa Parking Brixen, sostiene che se la Pubblica Amministrazione detiene il 100% delle quote societarie l'affermazione dell'interesse pubblico all'interno della società è garantita anche senza un potere direttivo in senso tecnico, ma già con gli strumenti del diritto societario e, in particolare per mezzo della presenza all'interno degli organi societari del rappresentante nominato esclusivamente dalla pubblica amministrazione. Difatti risulterebbe alquanto insolito che tali organi che, di regola si caratterizzano anche per lo stretto legame personale con la pubblica amministrazione, si discostassero nella gestione degli affari in ordinaria amministrazione dalle direttive impartite dall'ente locale che li ha nominati in misura tale da poter pregiudicare la realizzazione degli obiettivi stabiliti nell'interesse generale;

Sottolineato che l'avvocato generale Stix-Hackl nelle conclusioni del 12/1/2006 in C 340/04 fornisce un ulteriore chiarimento specificando che "La forma giuridica delle società per azioni, ad esempio di quella secondo il diritto italiano, di per sé non crea problemi. La forma giuridica della società per azioni di diritto italiano, di per sé, non esclude l'esistenza di un sufficiente controllo; quanto ai mezzi per esercitare il controllo in genere si tratta di poteri direttivi, ispettivi e di nomina. Sul punto occorre muovere dal principio secondo il quale si guarda alla possibilità di esercitare un'influenza e non soltanto alle disposizioni normative";

Puntualizzato che la giurisprudenza amministrativa italiana più recente sembra essersi orientata nel senso di recepire in senso restrittivo gli orientamenti comunitari verso la insufficienza dei poteri spettanti all'ente pubblico in qualità di socio ai fini del "controllo analogo";

Sottolineato infatti che in materia il Consiglio di Stato si è espresso affermando:

- con sentenza 3 aprile 2007 n. 1514 che il consiglio di amministrazione della spa in house non deve avere rilevanti poteri gestionali e l'Ente Pubblico deve esercitare maggiori poteri rispetto a quelli che il diritto societario riconosce alla maggioranza sociale;
- con sentenza 8 gennaio 2007, sez. V n. 5, che le decisioni più importanti devono essere sottoposte al vaglio preventivo dell'Ente affidante;

Evidenziato che i Giudici Amministrativi soprattutto di primo grado, consapevoli del fatto che una lettura eccessivamente restrittiva del fenomeno, renderebbe superflua e senza alcuna utilità pratica la costituzione di società pubbliche (Tar Molise, 17/11/2005 n. 990);

Evidenziato altresì che gli stessi Giudici hanno valutato positivamente l'utilizzo di "uno strumento di carattere sociale ovvero anche parasociale che preveda poteri per gli enti soci che vadano oltre quelli riconosciuti dal diritto commerciale ai soci (Tar Brescia 7/11/2005 n. 1123), precisando anche le ipotesi che si possono considerare rispettose dei principi comunitari in materia di "controllo analogo" quali ad esempio:

- a) la previsione di forme di consultazione tra gli enti pubblici soci in ordine alla gestione dei servizi affidati alla società, circa il suo andamento generale e le scelte operative;
- b) l'istituzione di una commissione che abbia il compito di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi;

c) la previsione e adozione di ispezioni da parte dei soci (Tar Friuli Venezia Giulia 12/12/2005 n. 986);

Evidenziato che nel frattempo una delle più recenti decisioni della Corte CE (Corte di Giustizia delle Comunità Europee, Sez. I, 1175/2006) sembra meno rigida in ordine ai presupposti del "controllo analogo" in quanto pur confermando che l'ente pubblico deve poter influenzare le decisioni della società in modo determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti e riconosce una presunzione di controllo nell'ipotesi in cui la società sia posseduta per intero dall'amministrazione aggiudicatrice anche se tale requisito non viene ritenuto determinante;

Dato atto che anche la dottrina non risulta concorde in materia;

Ritenuto a tal proposito sottolineare che alcuni Autori hanno evidenziato che in virtù del principio della distinzione di funzioni tra organi di governo e dirigenza, il rapporto tra politico e funzionari non è di subordinazione gerarchica, ma di direzione per cui è normale che gli atti dei dirigenti non siano modificabili da parte di altri organi di governo. A ben vedere quindi non vi sarebbe una sostanziale differenza rispetto alle ipotesi in cui l'organo di governo dell'ente pubblico nomina gli amministratori e i componenti del collegio dei sindaci e controlla l'operato della società, attraverso i poteri che la legge gli attribuisce in qualità di socio;

Preso atto a tal proposito che in merito ai contenuti ed elementi del "controllo analogo", operato dai soci sulla CIIP Spa, si può evidenziare quanto segue:

- a) nell'art 1, comma 2 dello Statuto è previsto espressamente che la Società è soggetta all'indirizzo e coordinamento da parte degli enti locali soci;
- b) nell'art 1, comma 3 dello Statuto è previsto che: "Per i fini di cui al precedente comma gli enti locali soci adottano un regolamento comune per disciplinare i rapporti tra gli enti locali soci e la società. Tale regolamento è modificabile solo previo espresso consenso di tutti gli enti locali soci";
- c) l'art 17, comma 3 dello Statuto stabilisce che l'Assemblea straordinaria in relazione a modifiche statutarie riguardanti il trasferimento e/o soppressione della sede secondaria in Comunanza; il numero, la composizione e le regole di nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale, deve deliberare con la presenza di tutti i comuni della Ex Vettore, eventualmente muniti di delega, con il voto favorevole dei 273 dei rappresentanti dei Comuni Ex Vettore;
- d) è stato redatto dalla società ed approvato da tutti i comuni soci il "Regolamento comune per disciplinare i rapporti tra gli Enti Locali Soci e la Società CIIP Spa - Cicli Integrati Impianti Primari, ai sensi dell'art. 1, comma 3 dello Statuto" allo "scopo di garantire che ciascun Comune Socio assume un ruolo di partecipazione attiva nella amministrazione della Società"
- e) detto Regolamento prescrive, tra l'altro, la necessaria approvazione degli atti fondamentali della Assemblea della Società da parte dei Consigli Comunali Soci;
- f) con delibera n. 2/2007 del 27/2/2007 è stato approvato un apposito regolamento di Assemblea che disciplina la costituzione all'interno dell'Assemblea di un Comitato Ristretto dei Soci, comitato che garantisce equa rappresentatività alle diverse esigenze del territorio;
- g) che a detto comitato compete partecipare alla fase istruttoria, analizzare ed approfondire, le proposte formulate dal Consiglio di Amministrazione da sottoporre all'Assemblea;
- h) che a detto Comitato Ristretto compete procedere alle audizioni del Presidente e del Direttore della Società in merito a singole attività gestionali, programmatiche e/o di controllo e anche in merito all'andamento generale della gestione;

Ritenuto che dette previsioni sono in grado di configurare e dimostrare la sussistenza di un "controllo analogo" effettuato dai comuni soci sulla società;

Precisato che un altro requisito è il c.d. "perimetro dell'affidamento in house" il quale, pur non essendo letteralmente previsto nell'art. 113, comma 5, lett. c), è evidenziato dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale ed assume notevole importanza soprattutto se si considera il carattere residuale dell'affidamento diretto e la deroga ai principi di parità di trattamento, di non discriminazione sulla base della nazionalità e di trasparenza, affinché la Società affidataria non possa sfruttare la sua condizione di monopolio sul territorio di riferimento per svolgere anche altre attività commerciali e/o industriali, anche se connesse all'oggetto sociale principale;

Ritenuto pertanto in relazione a quanto sin qui espresso che la CIIP Spa è in possesso dei requisiti previsti per l' "Affidamento in house providing";

Puntualizzato che l'affidamento viene realizzato dai Comuni Soci attraverso il Consorzio Obbligatorio previsto espressamente da normative specifiche di settore e che pertanto in questo caso sarà necessario che si attui un continuo e periodico raccordo tra Soci che esercitano il controllo sulla CIIP SPA e Autorità affidante al fine di rendere edotta quest'ultima sulla gestione ordinaria e straordinaria configurando l'effettivo esercizio del controllo analogo;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 2000;

PROPONE

- 1) Di approvare quanto riportato in narrativa che qui si intende integralmente richiamato e pertanto di prendere atto che la Ciip Spa è in possesso dei requisiti previsti per l'affidamento in house con particolare riferimento a:
 - a) sussistenza del requisito del "capitale interamente pubblico";*
 - b) sussistenza del requisito del "vincolo dello svolgimento della parte più importante della attività della società con gli enti locali soci" nel rispetto del "perimetro dell'affidamento", secondo cui l'attività della società concessionaria sia circoscritta ed esclusiva rispetto al servizio affidato, con l'esclusione della possibilità di un ampliamento nella misura e nella qualità dell'oggetto sociale;*
 - c) sussistenza del requisito del controllo analogo.**
- 2) Di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del TUEL.*

Ascoli Piceno, lì 28-11-2007

Il Responsabile del Procedimento

f.to Dott.ssa Serafina Camastra

Il Direttore Generale

f.to Dott. ing. Michele Laorte"

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto esprime, ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000, **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica e contabile relativa alla proposta di deliberazione di cui sopra.

Ascoli Piceno, lì 28-11-2007

Il Responsabile del Procedimento
f.to Dott.ssa Serafina Camastra

Il Direttore Generale
f.to Dott. ing. Michele Laorte

PARERE del RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In questa fase non necessita.

L'Assemblea dell'Autorità d'Ambito

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

Sentita l'illustrazione del punto all'Ordine del Giorno eseguita dal Presidente dell'Assemblea Stefano Stracci, come meglio riportato nel verbale della seduta;

Richiamate le disposizioni di legge e norme regolamentari citate nella suddetta proposta;

Riconosciuta la propria competenza in merito;

Acquisiti i pareri favorevoli alla richiamata proposta, espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000, relativamente:

✓ alla regolarità tecnica del Direttore Generale e del Responsabile del Procedimento;

Dato atto che il presente atto non comporta oneri a carico del Bilancio dell'Autorità, quindi non necessita del parere di regolarità contabile;

Dato atto che prima della votazione del presente punto all'ordine del giorno entra il Dott. Antimo di Francesco, Vice Sindaco del Comune di San Benedetto del Tronto, per cui le quote dei presenti risulta pari a 79,70835695;

Con votazione per appello nominale a scrutinio palese che dà il seguente risultato:

Ente	Quota ATO	Appello		Voto		
		Presente	Assente	Fav.	Cont.	Ast.
PROVINCIA AP	5	X		X		
ACQUASANTA TERME	3,426885428	X		X		
ACQUAVIVA PICENA	1,07107618		X			
ALTIDONA	0,639083278		X			
AMANDOLA	2,186347333	X		X		
APPIGNANO DEL TRONTO	0,852189094	X		X		
ARQUATA DEL TRONTO	2,116476019	X		X		
ASCOLI PICENO	14,09167855	X		X		
BELMONTE PICENO	0,348377316		X			
CAMPOFILONE	0,584641851		X			
CARASSAI	0,71056894		X			
CASTEL DI LAMA	1,6304889	X		X		
CASTIGNANO	1,385794027		X			
CASTORANO	0,705019356		X			
COLLI DEL TRONTO	0,707682516	X		X		
COMUNANZA	1,678013552	X		X		
COSSIGNANO	0,512166462	X		X		
CUPRA MARITTIMA	1,328201141		X			
FERMO	9,76983896	X		X		
FOLIGNANO	2,088396284		X			
FORCE	1,016606781		X			
GROTTAMMARE	3,153336033	X		X		

GROTTAZZOLINA	0,81125446	X		X		
LAPEDONA	0,523825779		X			
MALTIGNANO	0,645473997	X		X		
MASSIGNANO	0,635307002	X		X		
MONSAMPIETRO MOR.	0,345301271		X			
MONSAMPOLO DEL TR.	1,086724164	X		X		
MONTALTO DELLE M.	1,177570578		X			
MONTE GIBERTO	0,413999889		X			
MONTE RINALDO	0,240222585	X		X		
MONTE VIDON COMBAT.	0,31840305		X			
MONTEDINOVE	0,354225693		X			
MONTEFALCONE APP.	0,420040948	X		X		
MONTEFIORE DELL'ASO	1,017487751	X		X		
MONTEFORTINO	2,005801015		X			
MONTEGALLO	1,094288251	X		X		
MONTELEONE DI FERMO	0,260974378	X		X		
MONTELPARO	0,618355122		X			
MONTEMONACO	1,459804758	X		X		
MONTEPRANDONE	2,517891435	X		X		
MONTERUBBIANO	1,127424052	X		X		
MONTOTTONE	0,541089677		X			
MORESCO	0,251290304	X		X		
OFFIDA	2,061238654	X		X		
ORTEZZANO	0,311865226	X		X		
PALMIANO	0,286532796	X		X		
PEDASO	0,486701099	X		X		
PETRITOLI	1,001138996	X		X		
PONZANO DI FERMO	0,581948153		X			
PORTO S. GIORGIO	3,509398126	X		X		
RIPATRANSONE	2,336116184	X		X		
ROCCAFLUVIONE	1,646234122		X			
ROTELLA	0,742757618		X			
SAN BENEDETTO DEL TR.	9,812503742	X		X		
SANTA VITTORIA IN MAT.	0,805472324	X		X		
SERVIGLIANO	0,838052602		X			
SMERILLO	0,306313289		X			
SPINETOLI	1,350802188	X		X		
VENAROTTA	1,053300725	X		X		
Totale	100	79,7084	20,2916	79,7084		

Presenti n. 36 soci;

Quote dei soci partecipanti alla votazione 79,7084;

Assenti n. 24;
Quote dei soci assenti 20,2916;
Quote dei voti favorevoli 79,7084;

D E L I B E R A

- 1) Di approvare quanto riportato in narrativa che qui si intende integralmente richiamato e pertanto di prendere atto che la Ciip Spa è in possesso dei requisiti previsti per l'affidamento in house con particolare riferimento a:
- d) sussistenza del requisito del "capitale interamente pubblico";
 - e) sussistenza del requisito del "vincolo dello svolgimento della parte più importante della attività della società con gli enti locali soci" nel rispetto del "perimetro dell'affidamento", secondo cui l'attività della società concessionaria sia circoscritta ed esclusiva rispetto al servizio affidato, con l'esclusione della possibilità di un ampliamento nella misura e nella qualità dell'oggetto sociale;
 - f) sussistenza del requisito del controllo analogo.

Con successiva votazione che dà il seguente risultato "UNANIME", il presente atto, è dichiarato **immediatamente eseguibile**.

IL PRESIDENTE

f.to Stefano Stracci

IL SEGRETARIO

f.to Dr.ssa Serafina Camastra

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale incaricato certifica che il presente verbale è affisso all'Albo Pretorio di questa Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 5 Marche Sud – Ascoli Piceno in data odierna per 15 (quindici) giorni consecutivi a norma dell'art. **124**, del Decreto Legislativo n. **267/2000** (N. _____ del Registro delle Pubblicazioni Delib. Assemblea).

Ascoli Piceno Addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE
INCARICATO

f.to Dr.ssa Serafina Camastra

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti e documenti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, ai sensi del D. Lgs. n. **267/2000**, è divenuta esecutiva in data

dopo 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, (art.134, comma 3);

Addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dr.ssa Serafina Camastra

Per copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Ascoli Piceno, lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa Serafina Camastra

ASSEMBLEA ATO 5 MARCHE SUD

28 novembre 2007

Palazzo S. Filippo

Ascoli Piceno

Punto n. 2

Presidente Ato Stefano Stracci:

Passiamo al 2° punto all'O.d.G che è la "Verifica della sussistenza dei requisiti previsti all'art. 113, comma 5° lett. c) del D. Lgs. 267/2000 per l'affidamento in house del Servizio Idrico Integrato alla CIIP Spa". Come voi sapete, perché ci sono Sindaci che frequentano questa assemblea prima di me e quindi conoscono le indicazioni che sono state date dalla precedente Amministrazione dell'Ato, nel 2005 il CdA stabilisce di proporre all'assemblea di scegliere la modalità dell'affidamento in house al gestore unico CIIP Spa. Questo in virtù dell'art. 113 del D. Lgs. 267 che stabilisce le modalità dell'affidamento in house providing che già nella parola *in house* sintetizza con estrema significanza quello che è questa tipologia di affidamento. La delibera del 03/02/2007 dell'assemblea dell'Ato sceglie di demandare al CdA di verificare la sussistenza dei requisiti necessari previsti dalla normativa. Nello specifico all'art. 113 sono previsti dei requisiti particolari: il 1) è il capitale interamente pubblico della Società e su questo non ci sono stati dubbi. Inoltre l'esercizio degli enti locali soci di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ed il vincolo dello svolgimento della parte più importante della società con gli Enti Locali soci. L'Autorità in questi mesi ha verificato la sussistenza dei suddetti requisiti mediante un'accurata disamina della normativa vigente in materia ed oltre a questa ci siamo avvalsi della giurisprudenza che comincia ad essere corposa in questo senso, sia di ambito comunitario che di nazionale. In particolare verificando questi punti si può dire che il capitale del gestore è interamente detenuto da Enti Locali e quindi sono a tutti gli effetti soggetti pubblici coloro che sono gli unici soci della società, ma oltre a questo che ci interessa nel presente ma dobbiamo verificare anche la sussistenza di questi requisiti nel futuro possiamo dire che quanto previsto dall'art. 4 dello Statuto della Ciip che rende impossibili operazioni sul capitale con soggetti diversi dagli Enti Locali, ci fa dire con estrema tranquillità che non soltanto oggi ci troviamo di fronte ad un società completamente pubblica ma tale rimarrà per tutti gli anni dell'affidamento. Questo in virtù dello Statuto dell'azienda CIIP Spa. Per quanto riguarda la sussistenza del requisito del controllo operato dai soci sulla CIIP Spa abbiamo verificato che il gestore, per garantire l'applicazione del suddetto controllo analogo, oltre all'adeguamento del proprio Statuto ha altresì previsto che gli Enti Locali adottino un Regolamento comune per disciplinare i rapporti tra gli Enti Locali soci e la società. Tale regolamento è modificabile solo previo espresso consenso di tutti gli Enti Locali e tutti i Comuni soci hanno approvato il Regolamento comune per disciplinare i rapporti fra Enti Locali soci e la CIIP Spa, allo scopo di garantire che ciascun socio assuma un ruolo di partecipazione attiva nella società. Detto Regolamento prescrive tra l'altro la necessaria approvazione degli atti fondamentali dell'assemblea della società da parte dei Consigli Comunali soci. Quindi questo ci garantisce per quanto riguarda il controllo dei Consigli Comunali sugli atti amministrativi della società ma dobbiamo dire che la CIIP Spa è andata oltre predisponendo con delibera del 27/02/2007 la costituzione di un Comitato ristretto dei Sindaci soci che garantisce l'equa rappresentatività delle esigenze delle diverse esigenze del territorio, quindi il giusto peso tra Comuni grandi e Comuni piccoli, aree montane ed urbane. Che quindi il Comitato ristretto dei Sindaci è competente e può partecipare alla fase istruttoria, analizzare ed approfondire le proposte formulate dal CdA da sottoporre all'assemblea quindi è uno strumento di intermediazione tra il CdA e l'assemblea dei soci e che a detto Comitato Ristretto compete procedere alle audizioni del Presidente e del Direttore della Società in merito a singole attività gestionali, programmatiche e di controllo, anche in merito all'andamento generale della gestione. In applicazione del suddetto controllo analogo è necessario che vi sia un raccordo tra il Comitato Ristretto dei Sindaci e l'ATO in qualità di Autorità affidante la quale sovrintende al controllo ordinario e straordinario della gestione della CIIP Spa. Bisogna dire che per quanto riguarda il controllo analogo che i Comuni devono effettuare come se si trattasse di un servizio interno alla propria amministrazione comunale abbiamo una doppia tutela da parte del Consiglio Comunale e del Comitato ristretto dei Sindaci. Questo per la parte amministrativa, ma la Corte di Giustizia Europea, analizzando anche dei casi analoghi di affidamento in house avvenuti in altri Ambiti, ha stabilito che ci debba essere una correlazione, un controllo incrociato e stringente tra il controllo amministrativo effettuato dai Sindaci soci e dagli ATO che di fatto controllano la gestione e la realizzazione della programmazione stessa. Quindi da questo combinato disposto di controllo incaricato deriva che questa forma di controllo analogo

venga rafforzata e quindi possiamo dire che nel caso in oggetto di controllo analogo da effettuare sulla CIIP Spa, siamo tra gli Ambiti che dispongono di strumenti di controllo tra i più cogenti e stringenti rispetto ad altri affidamenti fatti in altri Ambiti. Per quanto riguarda invece la sussistenza del requisito della prevalenza dell'attività si è verificato che l'attività prevalente sia in termini qualitativi che quantitativi sussistono nel senso che questa Società derivando da un Consorzio idrico che ha avuto come mission storica quella di occuparsi del servizio idrico non integrato inizialmente ma che di fatto l'attività del Consorzio non era soltanto attività prevalente ma esclusiva, ad oggi possiamo dire che i requisiti sussistono in quanto l'attività e quindi la mission della Società rimane in prevalenza quella della gestione del servizio idrico; che l'attività svolta in altri settori che sono inerenti anche se leggermente non ricompresi, o meglio non ricompresi dalla programmazione dell'autorità d'ambito ma che comunque ineriscono il servizio idrico, sono sia in termini quantitativi che in qualitativi assolutamente residuali e nel bilancio dell'azienda non raggiungono neanche percentuali dell'1%. Quindi queste attività sono di fatto veramente molto marginali. Inoltre la giurisprudenza ha stabilito negli ultimi mesi che per "attività prevalente" si intende un'attività che sia almeno dell'80% quindi a fronte di un'attività che sia per l'80% inerente al servizio idrico ed il 20% ad altro, pensiamo alle Multiservizi che si possono occupare anche di altre utilità come la distribuzione del gas o altre forme di servizio ai Comuni soci, noi possiamo dire che siamo ben al di sotto di questa soglia del 20%, e quindi la sussistenza dell'attività prevalente è di fatto riscontrata e garantita da questo nostro controllo che abbiamo effettuato in questi mesi. Quindi io ritengo che questa Autorità possa procedere senza indugio all'affidamento stando una situazione di verifica dei requisiti che ha dato un esito estremamente positivo. Se ci sono interventi in merito. Mi pare che non ce ne siano. Allora propongo di passare al voto e questa volta sarà per appello nominale in modo che il Comune che viene chiamato possa anche acquisire il materiale cartaceo del Punto n. 3. Fatte le dovute premesse "questa assemblea delibera di approvare quanto riportato in narrativa che qui si intende integralmente richiamato e pertanto di prendere atto che la Ciip Spa è in possesso dei requisiti previsti per l'affidamento in house con particolare riferimento a: sussistenza del requisito del capitale interamente pubblico; sussistenza del requisito del vincolo dello svolgimento della parte più importante dell'attività della società con gli enti locali soci nel rispetto del periodo di affidamento secondo cui l'attività della società concessionaria sia circoscritta ed esclusiva rispetto al servizio affidato con l'esclusione della possibilità di un ampliamento della misura e nella qualità dell'oggetto sociale; sussistenza del requisito del controllo analogo". Passiamo alla votazione.

Segretario Generale Dott.ssa Serafina Camastra:

Provincia: favorevole;
Acquasanta Terme: favorevole;
Acquaviva Picena: non c'è;
Altidona: assente;
Amandola: favorevole;
Appignano del Tronto: (...);
Arquata del Tronto: (...);
Ascoli Piceno: (...);
Belmonte Piceno: (...);
Campofilone: (...);
Carassai: assente;
Castel di Lama: favorevole;
Castignano: assente;
Castorano: (...);
Colli del Tronto: favorevole;
Comunanza: (...);
Cossignano: favorevole;
Cupra marittima: assente;
Fermo: favorevole;
Folignano: assente;
Force: assente;
Grottammare: favorevole;
Grottazzolina: favorevole;
Lapedona: assente;
Maltignano: favorevole;
Massignano: favorevole;
Monsampietro: assente;
Monsampolo: (...);
Montalto marche: assente;

Montegiberto: assente;
Monterinaldo: favorevole;
Montevidoncombatte: assente;
Montedinove: assente;
Montefalcone appennino: favorevole;
Montefiore dell'aso: (...);
Montefortino: (...);
Montegallo: (...);
Monteleone di Fermo: (...);
Montelparo: (...);
Montemonaco: favorevole;
Monteprandone: (...);
Monterubbiano: favorevole;
Montottone: (...);
Moresco: favorevole;
Offida: favorevole;
Ortezzano: (...);
Palmiano: (...);
Pedaso: favorevole;
Petritoli: (...);
Ponzano di Fermo:(...);
Porto S. Giorgio: (...);
Ripatransone : favorevole;
Roccafluvione: assente;
Rotella: assente;
S. Benedetto del Tronto: eccolo, è arrivato adesso.

Presidente Ato Stefano Stracci:

Antimo, può votare favorevole se vuole.

Segretario Generale Dott.ssa Serafina Camastra:

S. Vittoria : favorevole;
Servigliano: (...);
Smerillo: (...);
Spinetoli: favorevole;
Venarotta: (...);
è entrata Amandola. Chi altri ?

Presidente Ato Stefano Stracci:

Hanno votato favorevolmente il 79,71 delle quote. Ora votiamo per l'immediata esecutività dell'atto. Se siete d'accordo possiamo farlo attraverso l'alzata di mano. Chi è favorevole ? Chi è contrario ? Chi si astiene ?